



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

(Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, comma 668)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23/07/2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/06/2021



INDICE

Sezione I – Norme generali

Art. 1 - Istituzione della tariffa	pag. 4
Art. 2 - Definizioni	pag. 5
Art. 2/bis – Definizione di rifiuto	pag. 5
Art. 3 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (abrogato con Del.CC n. 50 del 29/06/2021)	pag. 6
Art. 3/bis – Soggetto attivo	pag. 6
Art. 4 - Soggetti passivi	pag. 6
Art. 5 - Superfici soggette a tariffa	pag. 7
Art. 6 - Superfici non soggette a tariffa	pag. 8
Art. 7 - Comunicazione	pag. 10
Art. 8 - Fatturazione e riscossione	pag. 11
Art. 9 - Attività di controllo, reclami e controversie	pag. 12
Art. 10 - Rimborsi e recuperi	pag. 12
Art. 11 - Sanzioni	pag. 13

Sezione II – Modalità di applicazione

Art. 12 - Determinazione e articolazione della tariffa	pag. 15
Art. 13 - Trasmissione delle banche dati	pag. 16
Art. 14 - Periodi di applicazione della tariffa	pag. 16
Art. 15 - Corrispettivo per le differenti categorie di utenza	pag. 17
Art. 16 - Tariffa giornaliera	pag. 19
Art. 17 - Tributo provinciale	pag. 20
Art. 18 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche	pag. 20
Art. 19 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche	pag. 21
Art. 19/bis - Avvio al recupero di rifiuti urbani – Utenze non domestiche	pag. 23
Art. 19/ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta –Utenze non domestiche	pag. 24
Art. 20 - Ulteriori riduzioni	pag. 25
Art. 21 - Pluralità di riduzioni e agevolazioni	pag. 25
Art. 22 - Sostituzione del Comune all'utenza per il pagamento della tariffa	pag. 26

Sezione III – Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 26
---	---------



ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani (abrogato con Del.CC n. 50 del 29/06/2021) pag. 27

ALLEGATO 2 – Composizione della tariffa pag. 28



SEZIONE I – Norme generali

ART. 1

Istituzione della tariffa

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 466/1997, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione della "Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani"¹ istituita e applicata in luogo della TARI ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 667 e 668 della Legge 147/2013, della L.R. 16/2015, del D.M. 20 aprile 2017, del D.P.R. 158/1999 e delle normative collegate.
2. La tariffa di cui al comma precedente assicura la copertura integrale dei costi relativi quale corrispettivo del servizio reso per la gestione dei rifiuti urbani ivi compresi i costi di gestione amministrativa della tariffa, delle attività di controllo, riscossione, contenzioso, accantonamento per perdita su crediti nonché i crediti inesigibili al netto del relativo fondo e gli scostamenti di gettito rispetto al PEF (Piano Economico Finanziario) redatto dal soggetto gestore e approvato dalla competente Autorità d'Ambito.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore - nel seguito denominato semplicemente Gestore - individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - nel seguito denominata Atersir -, secondo le modalità indicate nella Convenzione stipulata fra gli stessi.
4. Atersir, in applicazione della L.R. 23/2011, svolge le proprie funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani e in particolare è competente per:
 - a) fissare i costi unitari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in omogeneità fra i territori comunali degli ambiti provinciali;
 - b) assumere le deliberazioni in materia di regolamentazione della tariffa avente natura di corrispettivo;
 - c) assumere le deliberazioni in materia di Piani Finanziari per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
5. La tariffa e i relativi parametri di calcolo sono annualmente determinati da Atersir nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento sulla base della produzione di rifiuti urbani e del servizio reso a copertura integrale del Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore.
6. Gli utenti del servizio sono tenuti all'utilizzo esclusivo delle attrezzature messe a disposizione dal Gestore per l'esecuzione del servizio.
7. La tariffa è applicata *pro die* per anno solare.
8. La tariffa è articolata, in relazione ai costi e agli standard di servizio, in categorie di utenza domestica e non domestica.
9. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai costi individuati all'allegato I del D.P.R. 158/1999, e da una parte variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
10. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore come previsto dall'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione di cui al comma 3 e del regolamento disciplinante lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani² approvato dalla competente Autorità.

¹ Comma modificato con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021

² Comma modificato con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021



11. Alla Tariffa Corrispettiva Puntuale sono applicate le imposte previste dalla Legge.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia, limitatamente alle disposizioni oggetto di riserva di legge e alle disposizioni non incompatibili con la natura patrimoniale della tariffa, alla vigente normativa sulla TARI.
12. Qualora non sia tecnicamente fattibile o economicamente sostenibile una suddivisione dei singoli conferimenti tra diverse utenze che conferiscono in uno stesso punto di raccolta, ovvero in particolari situazioni di produzione di rifiuti o di localizzazione delle utenze, ove pertanto non sia possibile una corrispondenza certa tra soggetto che conferisce e quantitativi di rifiuti raccolti, in luogo della tariffa puntuale corrispettiva potrà essere applicata dal Gestore una tariffa corrispettiva interamente presuntiva, ai sensi del D.P.R. 158/1999.

ART. 2 **Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1. **Tariffa Corrispettiva Puntuale**: il modello di tariffa commisurata al servizio reso di gestione dei rifiuti urbani che assicura la copertura integrale dei costi indicati nel PEF approvato dalla competente Autorità;
2. **locali**: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
3. **aree scoperte**: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
4. **utenze**: unità immobiliari, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani³ riferibili a qualsiasi titolo a una persona fisica o giuridica ovvero a un utente;
5. **utente**: persona fisica o giuridica che possiede o detiene a qualsiasi titolo una o più utenze;
6. **utenti domestici**: i soggetti che occupano, conducono o detengono locali o aree scoperte adibite a civile abitazione;
7. **utenti non domestici**: i soggetti che occupano, conducono o detengono locali o aree scoperte diverse da quelle adibite a civile abitazione, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
8. **pertinenze dell'utenza domestica**: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile costituente abitazione principale della medesima utenza domestica, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

ART. 2/bis **Definizione di rifiuto**

(Articolo introdotto con Delibera di C.C. n. 50 del 29/06/2021)

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/07/2006 n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

³ Comma modificato con delibera di C.C. n. 50 del 29/06/2021



ART. 3

Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

(Articolo abrogato con Delibera di C.C. n. 50 del 29/06/2021)

ART. 3/bis

Soggetto attivo

(Articolo introdotto con Delibera di C.C. n. 38 del 23/07/2020)

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal Gestore del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi di gestione integrata dei rifiuti da fornire per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo, sono assunti a carico del Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza

ART. 4

Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà, da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo e anche di fatto possiede, detiene, occupa o conduce locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti sul territorio comunale.
2. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. I locali e le aree sono classificati, in base all'uso, in utenze domestiche oppure non domestiche.
4. Per le utenze cedute a utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni nel corso dell'anno solare (c.d. cessioni occasionali) la tariffa è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione e superficie) anche per il periodo di cessione occasionale dell'immobile. In caso di sublocazione la tariffa è dovuta dal conduttore principale titolare del contratto di locazione pluriennale, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i soggetti di cui al comma 1 sono, a titolo esemplificativo, come di seguito individuati:
 - a) per le utenze domestiche residenti: i residenti;
 - b) per le utenze domestiche non residenti locate o concesse per uso non occasionale: il locatario o il concessionario;
 - c) per le rimanenti utenze domestiche non residenti: il proprietario;
 - d) per le utenze non domestiche: il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
6. Non rilevano eventuali patti di traslazione dell'obbligazione tariffaria a soggetti diversi da quelli di cui al presente articolo.



7. Ai sensi dell'art. 33 bis del decreto legge 248/2007, la tariffa non si applica agli istituti scolastici statali. Le somme per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani corrisposte annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione al Comune sono versate dal medesimo al Gestore, da quest'ultimo comunicate a Atersir e sono detratte dai costi del Piano economico finanziario del servizio dell'anno successivo a quello della loro erogazione.
8. **Parti comuni di abitazioni condominiali.** Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza. Le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione delle tariffe, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.
È responsabilità dell'amministratore di condominio presentare al Gestore l'elenco dei condomini che detengono od occupano aree e spazi comuni in via esclusiva, salva la possibilità di addebitare agli stessi soggetti i costi dei servizi fruiti.
9. **Locatari non in regola.** Ad integrazione di quanto disposto al precedente comma 5, nel caso in cui in un'abitazione nessuno abbia posto la residenza né presentato la comunicazione di cui al successivo art. 7, la tariffa è dovuta dal possessore dei locali.
10. **Attività ricettive in genere.** Per i rifiuti prodotti in locali destinati ad attività ricettiva (residence, agriturismo, affittacamere e simili, aventi specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

ART. 5 Superfici soggette a tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, compresi i locali di servizio, anche se interrati o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: soffitte, cantine, garage, lavanderia, portici, serre pavimentate, disimpegni ecc.), a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (come tettoie, balconi, terrazzi);
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, sagre, manifestazioni e attività similari.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento tra i dati catastali e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune previsto dal comma 647 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la superficie tariffabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani⁴.

L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.

⁴ *Comma modificato con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021*



Successivamente all'attivazione delle suddette procedure di allineamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la superficie tariffabile sarà pari all'80% di quella catastale.

Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie tariffabile è quella calpestabile.

La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 7, l'indicazione della superficie calpestabile allegando la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano in sede di prima applicazione le superfici già dichiarate o accertate.

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tariffabile è quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998 n. 138 oppure quella calpestabile su comunicazione dell'utente in risposta all'accertamento allegando la planimetria catastale dell'immobile.⁵

3. Nelle unità immobiliari a carattere residenziale, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, si applica una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, attribuendo a ciascuna di esse la quota parte di superficie di competenza; se non è possibile distinguere la superficie utilizzata per l'attività, si applica la tariffa dell'abitazione.

ART. 6

Superfici non soggette a tariffa

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. A titolo esemplificativo, non sono pertanto soggetti a tariffa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani⁶ per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
 - b) le unità immobiliari⁷ domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) le unità immobiliari⁸ non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e contemporaneamente prive di arredi, attrezzature e macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;⁹
 - d) gli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura (come a titolo esemplificativo e non esaustivo i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, le superfici adibite a barchesse, i fienili, le stalle, le serre non aperte al pubblico), con esclusione della parte abitativa della casa colonica e delle aree commerciali ed amministrative, quali, a titolo di esempio, gli spazi

⁵ Testo del Comma completamente sostituito con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020

⁶ Lettera modificata con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021

⁷ Lettera modificata con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021

⁸ Lettera modificata con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021

⁹ Lettera modificata con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020



destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività (bed and breakfast, agriturismi e attività similari);¹⁰

- e) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi esterni al profilo dell'edificio, porticati, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- f) i solai, i sottotetti, le soffitte, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte con altezza non superiore ad 1,50 metri;
- g) le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in modo esclusivo e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- h) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di abitazioni, quali giardini, orti, cortili e viali;
le aree scoperte non operative di utenze non domestiche, quali parcheggi, aree di accesso o di manovra, ad esclusione delle aree adibite a parcheggio a pagamento non appartenenti a pubblica viabilità e gestite da società che ne fanno la loro attività principale;
- i) per i distributori di carburante e gli impianti di lavaggio automezzi: le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile; le aree su cui insistono gli impianti di lavaggio automezzi; le aree scoperte visibilmente adibite all'accesso, all'uscita ed al parcheggio dei veicoli dall'area di servizio e dall'area di lavaggio.

Mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per ogni colonnina di erogazione;¹¹

- k) i locali ove non si abbia di regola la presenza umana, quali centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos verticali e orizzontali in genere;
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati, le aree destinate esclusivamente allo stoccaggio in cumuli di rinfuse di materiali inerti o in piccola pezzatura;¹²
- m) le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive; restano invece soggette le superfici adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;¹³
- m/bis) le superfici riservate alle attività religiose limitatamente ai luoghi di preghiera.¹⁴
- n) le unità immobiliari inabitabili o inagibili e di fatto non utilizzate purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione, conduzione o detenzione;
- o) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori alla data di inizio dell'occupazione. Le superfici restano soggette a tariffa in caso di occupazione dei locali oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia;
- p) parti di superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

¹⁰ Lettera modificata con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020

¹¹ Testo della Lettera completamente sostituito con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020

¹² Testo della Lettera modificato con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020

¹³ Testo della Lettera modificato con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020

¹⁴ Lettera introdotta con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020



Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali¹⁵, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali di abbattimento indicate nella delibera di approvazione della Tariffa, che indica anche le categorie di utenze non domestiche che possono richiedere questa riduzione. La riduzione della superficie assoggettabile a tariffa si applica dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'utente, corredata da idonea documentazione comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia. L'utente è tenuto a comunicare la cessazione dei presupposti nel termine di cui all'art. 7;¹⁶

q) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati a locali ed aree di produzione di rifiuti speciali;¹⁷

r) superfici dei locali ove avviene esclusivamente la lavorazione/preparazione della carne e del pesce.

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, la tariffa verrà applicata presuntivamente per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e altri eventuali oneri laddove dovuti.

ART. 7 Comunicazione

1. Il soggetto passivo deve presentare al Gestore la comunicazione di attivazione e quella di variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree assoggettabili a tariffa entro 30 giorni dal loro insorgere, utilizzando i moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Se la comunicazione di cessazione o di variazione (nel caso in cui questa comporti una riduzione della tariffa) è presentata oltre il termine, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero a occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
2. L'obbligo di presentazione della comunicazione di variazione ricorre in tutti i casi di modifica dei dati dichiarati; per le utenze domestiche residenti non sono da dichiarare i cambiamenti di composizione dei nuclei familiari in quanto direttamente rilevabili dall'anagrafe comunale e, conseguentemente, la tariffa viene adeguata d'ufficio dalla data di variazione anagrafica, trasmessa dal Comune al Gestore.
3. Le comunicazioni hanno effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
4. La tariffa decorre nei termini di cui al successivo art. 14; in caso di variazione, la tariffa viene adeguata dalla data di variazione accertata.
5. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione entro il termine sopra stabilito, l'interruzione dell'applicazione della tariffa decorre dal giorno successivo alla data di cessazione indicata. In questo caso la tariffa è comunque dovuta per il periodo in cui sia dimostrata la prosecuzione del conferimento al servizio pubblico, salvo che per il periodo assolto dall'utente subentrante.
6. La comunicazione deve contenere gli elementi necessari per la corretta individuazione e applicazione della tariffa,

¹⁵ Lettera modificata con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021

¹⁶ Testo della Lettera completamente sostituito con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020

¹⁷ Lettera modificata con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021



quali:

- a) per le utenze domestiche: le generalità dell'intestatario dell'utenza e l'elenco degli occupanti;
 - b) per le utenze non domestiche: la ragione sociale o denominazione, l'attività prevalente e il relativo codice ISTAT, la sede principale o legale, le generalità del titolare o legale rappresentante;
 - c) per tutte le utenze: l'ubicazione dell'immobile con indicazione del numero civico esterno e di quello interno se esistente, superficie e destinazione dei locali e delle aree;
 - d) la data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione;
 - e) gli estremi catastali dell'immobile e le relative planimetrie catastali.
7. Il Gestore inizialmente acquisisce dal Comune gli archivi informatici e cartacei necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.); gli utenti non sono pertanto tenuti a presentare nuove comunicazioni per effetto del passaggio dal regime di TARI a quello corrispettivo.
 8. Il Gestore trasmette al Comune le informazioni aventi rilevanza sul periodo di applicazione del precedente regime di TARI e, reciprocamente, assume dal Comune le informazioni rilevanti per l'applicazione della tariffa secondo modalità definite all'articolo 13.

ART. 8

Fatturazione e riscossione

1. Il Gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito della tariffa e alla conseguente riscossione nelle forme e nei modi consentiti dalla normativa vigente.
2. La fattura deve indicare, in modo chiaro e comprensibile, l'articolazione, i parametri, le modalità applicative e di calcolo della tariffa nonché le riduzioni applicate.
3. Le fatture sono inviate:
 - a) per le utenze domestiche residenti, all'intestatario della comunicazione di utilizzo del servizio ovvero, in mancanza di tale comunicazione, all'intestatario della scheda famiglia anagrafica;
 - b) per le utenze domestiche non residenti, all'intestatario della comunicazione di utilizzo del servizio;
 - c) per le utenze non domestiche, alla ditta o alla società intestataria della comunicazione di utilizzo del servizio.
4. Annualmente il Gestore definisce il ciclo di emissione della fatturazione con frequenza omogeneamente distribuita nell'arco dell'anno e prevedendo almeno 2 fatture oltre all'eventuale conguaglio.
La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche o di uso pubblico può avvenire tramite un'unica fattura.
5. L'utente potrà effettuare il pagamento della fattura:
 - a) presso gli uffici postali;
 - b) tramite domiciliazione bancaria o postale;
 - c) presso sportelli bancari
 - d) negli altri modi indicati nella fattura.
6. Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con specificazione in fattura dell'importo relativo a ciascun servizio.
7. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato, che è in ogni caso non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della fattura. Il Gestore invia la fattura almeno 10 giorni solari prima della scadenza. Il Gestore provvede al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge, secondo quanto stabilito al successivo art. 10.
8. Per importi superiori a 50 Euro, è ammessa la rateizzazione del pagamento delle fatture. La richiesta di rateizzazione



deve essere formulata dall'utente entro la scadenza della fattura, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso "BCE") calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.

ART. 9

Attività di controllo, reclami e controversie

1. Il Gestore svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e controlla i dati contenuti nelle comunicazioni.
2. Il Gestore può effettuare verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni. Al riguardo il Gestore può utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, accedere su autorizzazione dell'utente a locali e aree occupati o condotti, richiedere all'utente l'esibizione o trasmissione di atti o documenti (certificati CCIAA, planimetrie catastali ecc.). In caso di provata mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici stabilite dal codice civile. In attuazione e nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale, Comune e Gestore procederanno, secondo modalità concordate tra le parti e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, all'interscambio di dati e/o elementi utili allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
3. Abrogato con Delibera di C.C. n. 38 del 23/07/2020;
4. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui riscontrasse elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore l'utente può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.¹⁸
5. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente.
6. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
7. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo, l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

ART. 10

Rimborsi e recuperi

1. In caso di fatturazione di somme non dovute, il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso è effettuato nei 50 giorni successivi all'invio della rettifica mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure mediante compensazione di eventuali situazioni debitorie oppure tramite bonifico in caso di utenti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto creditorio o ancora mediante compensazione nella fattura successiva in caso di importi inferiori a € 20. Previo specifico accordo con l'utente, il Gestore potrà procedere alla

¹⁸ Testo Comma completamente sostituito con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020.



compensazione nella fattura successiva anche per importi superiori a € 20. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad alcun indennizzo. Nei casi di fatturazione di somme non corrette per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore dei dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi in favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso. Nei casi di somme versate e non dovute in date antecedenti l'anno solare di invio della rettifica, in sede di rettifica ovvero rimborso sono riconosciuti all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto.

2. L'utente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute con retroattività non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della relativa istanza. Il Gestore provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso, a inviare la rettifica di fatturazione o a comunicare il diniego dell'istanza stessa all'utente; in caso di accettazione dell'istanza, il rimborso è effettuato con le modalità previste al comma precedente. Le istanze di rimborso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.
3. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di penalità e interessi, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.
4. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine indicato o lo effettui parzialmente, è considerato moroso. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente tramite posta ordinaria o raccomandata semplice apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente gli interessi convenzionali (calcolati su base annua) pari al vigente tasso BCE maggiorato di 3,5 punti %li calcolati in base al periodo di effettivo ritardo (giorni/365) successivo alla data di scadenza riportata in fattura nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento. Gli interessi moratori si applicano al medesimo tasso degli interessi convenzionali.
5. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 2 anni tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.
6. Nei casi di tardiva presentazione della comunicazione di attivazione o variazione dell'occupazione o conduzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi legali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti delle eventuali attività di controllo effettuate.
7. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.

ART. 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 9-bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, con una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra un minimo di 50 € ed un massimo di 500 €.
2. Le fattispecie costituenti le violazioni al presente regolamento e le corrispondenti sanzioni sono stabilite dal Comune con deliberazione tariffaria e nel rispetto della misura minima e massima di cui al comma precedente.



3. In caso di utenze domestiche con residenza attiva che non abbiano ritirato la “dotazione standard” per il conferimento dei rifiuti o non abbiano effettuato alcun conferimento nel corso dell’anno della frazione di rifiuto misurata, in aggiunta al pagamento degli svuotamenti minimi obbligatori, il Comune può decidere di adottare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con la deliberazione tariffaria nel rispetto della misura minima e massima di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Ai sensi dell’art. 9-bis, c. 2 della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16 l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono effettuate dai Comuni tramite il Soggetto Gestore nell'ambito delle relative funzioni e nel rispetto dei termini prescrizionali. A tale fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall’Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l’obbligo di comunicazione.



SEZIONE II – Modalità di applicazione

ART. 12

Determinazione e articolazione della tariffa

1. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate “a prestazione”, “a volume”, “a peso” o con altre metodologie simili.
2. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di:
 - i. identificare l'utenza che conferisce;
 - ii. registrare il numero dei conferimenti;
 - iii. misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno all'indifferenziato (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati “rifiuti misurati”).

L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi (nel seguito “dotazione”) sarà consegnata agli utenti (domestici e non domestici) dopo la presentazione della comunicazione di cui all'art. 7. Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all'utenza:

- a) l'utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al citato art. 7;
 - b) la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione di cui all'art. 7. È vietato il trasferimento della dotazione personalizzata salvo espressa richiesta al Gestore;
 - c) l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore.
3. La classificazione dell'utenza domestica o non domestica avviene sulla base dell'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte di cui risultano occupanti, conducenti o detentori. Se uno stesso immobile è destinato sia a usi domestici che non domestici, dovranno essere attivati due distinti contratti di servizio – uno domestico e uno non domestico – con attribuzione delle relative superfici. Qualora in un'unità immobiliare adibita a utenza domestica sia esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere individuata la superficie a essa riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
 4. È vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate dal Gestore.
 5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati approvato ogni anno da Atersir sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale rendicontati dal Gestore.
 - 5/bis. Il Gestore si impegna a consegnare le dotazioni per il rifiuto indifferenziato di volume superiore a 40 litri entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente. In caso di ritardo le dotazioni si considerano consegnate dopo 30 giorni dalla richiesta se in favore dell'utente.¹⁹
 6. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.

¹⁹ Comma introdotto con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020.



7. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa.
Con la delibera di approvazione della tariffa il Comune può stabilire le misure, ivi incluse eventuali sanzioni ai sensi dell'art. 11, del valore economico della Quota Variabile di Base, da applicarsi nei confronti delle utenze che, pur avendo ritirato la propria dotazione, non abbiano effettuato nell'arco dell'anno alcun conferimento di rifiuti misurati.
8. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

ART. 13

Trasmissione delle banche dati

1. Nelle more dell'operatività dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con periodicità modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
Il servizio dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) è tenuto a trasmettere, su espressa richiesta, al Gestore le informazioni relative all'avvio o alla variazione di imprese necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze, con modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.²⁰
2. Il Gestore, periodicamente, fornirà al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per le finalità istituzionali di interesse pubblico previste dagli artt. 59 e 73 del Codice Privacy, ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale – e del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
3. Le parti regoleranno con convenzione e/o corrispondenza, la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.
4. Nel caso di variazione del Gestore, il Gestore uscente ha l'obbligo di fornire al Comune la banca dati aggiornata all'ultimo esercizio finanziario.

ART. 14

Periodi di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree scoperte.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la comunicazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata/variata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli

²⁰ Testo Comma completamente sostituito con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020.



elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 7 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. Nei casi di:

- a. abitazioni non di residenza, tenute a disposizione dal proprietario per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno indicato annualmente nella delibera di approvazione della tariffa, a condizione che tale destinazione sia specificata con apposita comunicazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, dove venga indicata l'abitazione di residenza e sia dichiarato di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato e comunque in uso a terzi;
- b. abitazioni occupate o detenute da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che tali abitazioni non risultino da altri occupate e/o utilizzate;
- c. locali e aree – diverse dalle abitazioni – adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno indicato annualmente nella delibera di approvazione della tariffa

la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.²¹

ART. 15²²

Corrispettivo per le differenti categorie di utenza

Utenze domestiche

1. La Parte fissa della Tariffa è composta da una Quota fissa e una Quota fissa normalizzata.
La Quota fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza. In presenza di pertinenze, la superficie dell'utenza è costituita dalla somma della superficie dell'abitazione principale e di quelle delle singole pertinenze.
La Quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e del coefficiente di produttività (Kb).
2. La Quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - a) un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto misurato;
 - b) un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di cui all'art. 12 comma 2.
3. Le modalità di calcolo della Parte fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 2 "Composizione della tariffa".
4. Il numero degli occupanti l'immobile è quello del nucleo familiare che vi ha stabilito la residenza come risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'immobile per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (studenti ecc.). Nel caso in cui un componente il nucleo familiare presti servizio di volontariato o attività lavorativa all'estero o studi all'estero o nel caso sia degente o ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-

²¹ Lettere a. e b. del comma 5 modificate con delibera di C.C n. 28 del 28/03/2019

²² Comma 1, 3, 6, 7, 11, e 13 modificati con delibera di C.C n. 28 del 28/03/2019



educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa se viene fornita adeguata documentazione.

6. Per gli immobili riferiti alle utenze domestiche non residenti e qualora l'utente ometta di comunicare le generalità di tutti i soggetti occupanti l'immobile nel termine stabilito all'art. 7 del presente Regolamento, si considera un numero di occupanti fittizio correlato alle superfici come riportato nella tabella che segue:

componenti	da mq	a mq
1	0	100
2	101	170
3	171	250
4	251	350
5	351	500
6	501	999999

Resta ferma la possibilità per il Gestore di applicare, in sede di controllo, il numero di occupanti emergente dall'esito della verifica.

È consentito al soggetto obbligato in ogni momento di fornire la prova del numero effettivo degli occupanti, del quale si terrà conto nel computo della tariffa.

Nei casi di cui all'art. 14, comma 5, lettere a) e b) si considera un numero di componenti pari a 1 (uno).

7. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 c. 8 (di seguito indicati come "utenza domestica secondaria") costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno). Nel caso in cui l'utente sia residente nel medesimo Comune, in riferimento all'utenza domestica secondaria ubicata ad un indirizzo diverso da quello dell'abitazione, esso dovrà attivare un distinto contratto e potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. Per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la Parte fissa della Tariffa con la stessa classificazione attribuita all'abitazione; qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 7, il numero di occupanti sarà calcolato come da tabella di cui al precedente comma 6. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.²³
8. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già qui residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate da altri a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso, previa presentazione di comunicazione corredata di idonea documentazione.
9. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda anagrafica, con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti.
10. Il numero degli occupanti per il computo della tariffa è quello risultante alla data di emissione della fattura di cui all'art. 8, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Utenze non domestiche

11. La Parte fissa è composta da una Quota fissa e da una Quota fissa normalizzata ed è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.

²³ Comma modificato con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020



12. La Quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - a) un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza;
 - b) un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di cui all'art. 12 comma 2.
13. Le modalità di calcolo della Parte fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 2 "Composizione della tariffa".
14. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività previste nell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e indicate nella delibera tariffaria.
15. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma 14 viene di regola effettuata ai sensi del D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO delle attività economiche adottata dall'ISTAT relative all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.²⁴
16. Le attività non classificabili in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
17. È fatta salva la facoltà per il Comune di deliberare specifiche sottocategorie omogenee per ciascuna delle categorie di attività di cui al D.P.R. 158/1999.
18. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio e corrisponde a quella dell'attività prevalente così come codificata dalle vigenti categorie ATECO. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
19. Le utenze non domestiche che svolgono la propria attività su superfici distinte tra loro, ubicate al medesimo indirizzo o facenti parte dello stesso fabbricato, possono richiedere al Gestore di conferire i propri rifiuti con la dotazione associata al contratto individuato quale utenza non domestica "principale", senza ricevere ulteriori dotazioni in riferimento alle superfici relative alle utenze non domestiche "secondarie". In tal caso la tariffa per le utenze "secondarie", con invarianza della categoria tariffaria applicata, sarà calcolata applicando la sola parte fissa.²⁵

ART. 16

Tariffa giornaliera

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della Parte fissa della tariffa annuale, incrementata della percentuale definita nella delibera di approvazione della tariffa.²⁶
3. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore, l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti accollandosi i relativi oneri. Il Comune trasmette in tempo utile al Gestore del servizio i dati relativi a licenze o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico rilasciate affinché possa effettuare gli opportuni accertamenti e attivare gli eventuali servizi temporanei necessari.

²⁴ *Comma modificato con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020*

²⁵ *Testo Comma completamente sostituito con delibera di C.C n. 38 del 23/07/2020*

²⁶ *Comma modificato con delibera di C.C n. 28 del 28/03/2019*



4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.
5. Il corrispettivo non è dovuto per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art.1, comma 837, della Legge n. 160/2019.²⁷

ART. 17

Tributo provinciale

1. Unitamente alla tariffa corrispettiva ex art. comma 668 della Legge 147/2013 è applicato e riscosso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tariffa stessa.

ART. 18

Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).
2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. *Abrogato con delibera di C.C n. 28 del 28/03/2019.*
4. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misura dei rifiuti effettivamente conferiti.

Compostaggio individuale e di comunità

5. Alle utenze che, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. (D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis). La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza.
6. L'Amministrazione Comunale, il Gestore o soggetti da essi formalmente delegati possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate (allegato alla D.G.R. 2218/2016). In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica di compostaggio, l'utente è tenuto a dare formale comunicazione al Gestore entro e non oltre 30 giorni riconsegnando la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione è riconosciuta fino alla data di comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

²⁷ Comma inserito con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021



7. A seguito di verifica propria o del Comune, il Gestore dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui sia stato rilevato, con accesso presso l'utenza, che la pratica del compostaggio individuale non sussiste.
8. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

Conferimenti presso i Centri di Raccolta

9. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari²⁸

10. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa che stabilisce altresì requisiti e modalità di accesso.

L'agevolazione per l'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati-utenti dell'anagrafe comunale.

Nella trasmissione della banca dati al Gestore, il Comune specifica l'eventuale presenza di soggetti minori di 36 mesi.

L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita.

L'agevolazione per l'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta su richiesta presentata dall'utente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi (certificato del medico di famiglia, certificato dell'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi). Il documento dovrà avere data non antecedente l'anno solare precedente alla richiesta stessa ad eccezione di quello che attesta una patologia cronica.

La richiesta è da presentare entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto.

L'agevolazione cessa automaticamente in caso di "uscita" dal nucleo familiare del soggetto avente diritto, individuato con codice fiscale, a seguito di decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune.

Qualora, in corso d'anno, venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto all'agevolazione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto.

L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se la richiesta è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione o, altrimenti, dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 19²⁹

Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1

²⁸ Testo completamente sostituito con delibera di C.C n. 28 del 28/03/2019 e modificato con delibera di C.C. n. 38 del 23/07/2020.

²⁹ Comma 4,11,12,13 e 14 modificati con delibera di C.C n. 28 del 28/03/2019



comma 656).

2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misura dei rifiuti effettivamente conferiti.

Avvio autonomo a riciclo³⁰

4. La tariffa è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento (Legge 147/2013, art. 1 comma 649), mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata. La tariffa è ridotta nella Parte variabile in termini assoluti (€/kg) nel rispetto di modalità e limiti indicati nella delibera di approvazione della tariffa. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Compostaggio individuale e di comunità

5. Alle utenze che, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. (D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis).
6. L'Amministrazione Comunale, il Gestore o soggetti da essi formalmente delegati effettuano controlli su compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate nella misura minima del 5%. (allegato alla D.G.R. 2218/2016).
7. A seguito di verifica propria o del Comune, il Gestore dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui sia stato rilevato, con accesso presso l'utenza, che la pratica del compostaggio individuale non sussiste.
8. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

Conferimenti presso i Centri di Raccolta

9. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non (Legge 147/2013, art. 1 comma 659 lettera e-bis) (Legge 147/2013, art. 1 comma 652) (L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4) (Legge 166/2016)

10. Condizione vincolante per il riconoscimento delle riduzioni di cui ai successivi commi da 11 a 14 del presente articolo è l'approvazione da parte del Comune di preventivi e specifici progetti contenenti criteri e modalità di applicazione.

Tali riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

11. È riconosciuta una riduzione della Parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune. La

³⁰ Comma modificato con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021



riduzione è così determinata:

- a. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
 - b. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
12. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione della Parte fissa della tariffa pari 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
 13. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 10% della Parte fissa della tariffa.
 14. Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% della Parte fissa della tariffa.

Agevolazioni per particolari tipologie di utenza non domestica

15. E' fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare, nella delibera di approvazione delle tariffe, agevolazioni per la produzione in via continuativa di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche (es.: case di cura e di riposo per anziani, asili nido, ecc.).³¹
16. Il Comune può riconoscere, nella delibera di approvazione delle tariffe, agevolazioni per specifiche utenze impegnate in particolari progetti di valenza ambientale previa approvazione del progetto da parte del Comune stesso.³²

ART. 19/bis

Avvio al recupero di rifiuti urbani - Utenze non domestiche

(Articolo introdotto con Delibera di C.C. n. 50 del 29/06/2021)

1. Le utenze non domestiche possono decidere di conferire integralmente al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

³¹ Comma aggiunto con delibera di C.C n. 28 del 28/03/2019

³² Comma aggiunto con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021



ART. 19/ter

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta - Utenze non domestiche

(Articolo introdotto con Delibera di C.C. n. 50 del 29/06/2021)

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 19/bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore e al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Con riferimento all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio 2021 possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo modello fornito dal Gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - Il Codice cliente ed il codice contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
 - l'impegno a restituire le dotazioni in uso per il conferimento dei rifiuti, entro il 1 gennaio e comunque a non effettuare conferimenti a decorrere da tale data
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto, allegando idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti urbani). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tariffa.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, devono comunicarlo al Gestore del Servizio e al Comune.
Il Gestore del Servizio deve comunicare l'eventuale diniego motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L'opzione per il rientro al servizio pubblico è valida per un periodo non inferiore a 5 anni.
5. Le utenze non domestiche che optano per conferire tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
6. L'esclusione è comunque subordinata:



- alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al Gestore del Servizio, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati ai successivi commi;
 - alla regolarità con i pagamenti della tariffa
7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore del Servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Gestore del Servizio effettua controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte; la comunicazione dell'esito dell'attività di controllo è comunicata all'utente e al Comune entro 30 giorni. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 20

Ulteriori riduzioni

1. Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (Legge 147/2013, art. 1 comma 660).
2. La delibera di cui al comma 1 stabilisce la misura delle riduzioni, la quota (fissa, fissa normalizzata e/o variabile di base) su cui applicarle, i requisiti, le modalità di accesso e il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio a copertura delle stesse.³³
3. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio mediante compensazione o, in caso di impossibilità a compensare, mediante rimborso.

ART. 21

Pluralità di riduzioni e agevolazioni

1. *Abrogato con delibera di C.C n. 28 del 28/03/2019.*
2. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 si applicano sulla Parte fissa della tariffa nelle misure indicate nei medesimi articoli nonché nella delibera di approvazione della tariffa.³⁴
3. Qualora fossero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
4. In ogni caso la tariffa non può essere ridotta in misura superiore a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa.

³³ *Comma modificato con delibera di C.C n. 28 del 28/03/2019*

³⁴ *Comma modificato con delibera di C.C n. 28 del 28/03/2019*



ART. 22

Sostituzione del Comune all'utenza per il pagamento della tariffa

1. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito dei propri interventi socio assistenziali, di assumersi l'onere del pagamento totale o parziale della tariffa relativamente all'abitazione occupata direttamente da soggetti assistiti in modo permanente dai Servizi Sociali che versino in condizioni di grave disagio sociale. Le somme corrispondenti sono finanziate dal bilancio comunale con apposite autorizzazioni di spesa. Le agevolazioni tariffarie potranno essere applicate, ferma restando l'esclusione per immobili di categoria catastale A1/A8/A9, in presenza di limiti reddituali comprovati dall'indicatore ISEE e previamente individuati dal Comune o mutuati da provvedimenti di Atersir. In questi casi il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato con recapito della stessa al Comune richiedente.

SEZIONE III – Disposizioni transitorie e finali

ART. 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.³⁵
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla Legge 147/2013 con specifico riferimento all'art. 1 commi 667 e 668 e al D.P.R. 158/1999.
3. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti integrano di diritto il presente Regolamento, sostituendosi alle clausole difformi, se trovano immediata applicazione.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è più applicabile il precedente regolamento in materia nonché ogni norma comunale con esso contrastante.
6. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.

³⁵ Comma modificato con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021.



ALLEGATO 1³⁶
Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani

³⁶ Allegato abrogato con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021.



ALLEGATO 2³⁷ Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una Quota fissa, una Quota fissa normalizzata e una Quota variabile.

Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{fn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

Q_f: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione Ka (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{fn}: QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio). La Quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato “rapporto di produzione – kb” (allegato 1 – tabella 2 del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una quota fissa diversa per nucleo familiare in base al numero di componenti (da 1 a 6 componenti).

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurabili che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto indifferenziato in rapporto al precedente coefficiente Kb da parte delle varie categorie di utenza.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

³⁷ Allegato modificato con delibera di C.C n. 28 del 28/03/2019



2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una Quota fissa, una Quota fissa normalizzata e una Quota variabile.

Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{fn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

Q_f: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{fn}: QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio). La Quota fissa normalizzata per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_d pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 4a e 4b del D.P.R. 158/1999) opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_d più vicino a quello previsto nelle tabelle 4a e 4b.

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurabili che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto indifferenziato in rapporto al precedente coefficiente K_d da parte delle varie categorie di utenza.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

Q_{AVV}: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti urbani³⁸ che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

³⁸ Modificato con delibera di C.C n. 50 del 29/06/2021.